

INDICE SOMMARIO

CAPITOLO I

PROFILI CARATTERISTICI DEL CONSORZIO

1.	Brevi cenni sulla origine del consorzio.	2
2.	Coordinamento tra imprese come connotazione essenziale del consorzio. Delimitazione del campo di indagine: ricostruzione dei profili inerenti al coordinamento consortile e valutazione delle ricadute in ordine all'effettivo ruolo svolto dall'organizzazione aziendale rispetto alla fase delle imprese consorziate demandata al consorzio. La funzione del consorzio (anticoncorrenziale o di cooperazione interaziendale). Valore innovativo o confermativo della novella del 1976. Le difficoltà di conciliare in una unica definizione le potenziali conformazioni del consorzio.	7
3.	Funzione anticoncorrenziale e funzione di integrazione aziendale non possono essere interpretate alla luce di un rapporto di mezzo a fine. Esigenza di superare le rigide impostazioni del passato e di attribuire alla causa consortile una connotazione scevra dalla caratterizzazione astratta dell'istituto. Attraverso il metodo della causa concreta è possibile superare le tradizionali criticità della definizione dell'art. 2602 c.c., rendendosi necessario, per l'interprete, verificare costantemente la meritevolezza del consorzio sulla scorta dell'elemento causale.	13
4.	Esaltazione dell'elemento causale nella valutazione dei rapporti tra disciplina <i>antitrust</i> e consorzi. Tradizionale inquadramento del consorzio nell'ambito delle intese restrittive della concorrenza. Composizione dell'apparente contrasto tra le due figure.	20
5.	Influenza del diritto sulla configurazione del mercato. Il problema del rapporto tra consorzio e disciplina delle intese restrittive della concorrenza secondo l'impostazione tradizionale.	25
6.	Le principali ricostruzioni del rapporto tra consorzio e intese restrittive della concorrenza. Critica. Esigenza di comporre il rapporto tra consorzio e intese restrittive al di fuori di impostazioni formalistiche. Concorrenza e contratto debbono essere ricondotte ad una impostazione unitaria nella prospettiva dell'interprete: la composizione delle eventuali discrasie deve essere risolta attraverso l'esame della causa del contratto.	29
7.	(segue) La rilevanza della causa quale elemento per valutare la liceità dell'accordo secondo la disciplina <i>antitrust</i> . Le intese restrittive della concorrenza non si pongono come una figura distinta e autonoma dell'ordinamento rispetto ai contratti associativi ma come un particolare modo di atteggiarsi dell'accordo concluso tra le parti.	37

8.	La pretesa natura mutualistica della causa consortile: si tratta di un elemento meramente eventuale e, dunque, inidoneo a rappresentare un aspetto essenziale della causa.	42
9.	Il carattere mutualistico della organizzazione consortile induce a qualificarsi un interesse del consorzio distinto da quello dei singoli consorziati, poiché l'attività del consorzio si risolve tutta in favore delle attività dei singoli consorziati. <i>Interesse consortile</i> , dunque, è una espressione puramente sintetica idonea a racchiudere, in forma meramente descrittiva, la somma degli interessi distinti dei singoli imprenditori presupposti alla partecipazione al consorzio.	44
10.	Distinzione tra attività e organizzazione consortile e attribuzione del carattere mutualistico alla organizzazione consortile.	48
11.	Profili essenziali dell'istituto consortile.	53
11.1.	Requisito della qualità di imprenditore in capo ai partecipanti.	53
11.2.	Organizzazione interna e struttura corporativa del consorzio. Determinazione del valore essenziale dell'organizzazione in seno alla definizione di consorzio. Il perseguimento degli obiettivi dei consorziati è demandato alla struttura organizzativa del consorzio.	55
11.3	Struttura corporativa e ricadute sul livello di personificazione del consorzio. Articolazione della soggettività giuridica e impostazione della definizione dei rapporti tra i singoli consorziati e la struttura collettiva.	59
12.	La differenza tra consorzio e gruppo nella impostazione della dottrina: il consorzio opera per consentire a ciascuna impresa di conseguire il proprio interesse, nel rispetto del programma consortile; il gruppo opera per garantire il raggiungimento di un interesse di gruppo, che può trascendere l'interesse della singola impresa.	65

CAPITOLO II

NATURA E PORTATA DELLA ATTIVITÀ CONSORTILE
E MECCANISMI TIPICAMENTE CONSORTILI
DI INTEGRAZIONE AZIENDALE

1.	Il concetto di fase dell'impresa tra disciplina e coordinamento, nella definizione dell'art. 2602 c.c.. Individuazione della portata della "fase" dell'impresa all'indomani della riforma del 1976. L'attività consortile non si risolve in una dicotomia disciplina/svolgimento della fase delle imprese consorziate ma è in grado di recepire ogni modulazione del ciclo produttivo. La fase dell'impresa può comprendere anche lo svolgimento di un affare, nella interezza del relativo ciclo produttivo. . . .	72
2.	La <i>fase</i> dell'impresa alla luce delle moderne tecniche di integrazione aziendale. Confronto con le ipotesi di pluralità di imprese in capo ad un unico soggetto e impresa complessa. Verifica della legittimità delle diverse forme di cooperazione aziendale. Esigenza di verificare se la disci-	

plina e lo svolgimento di una fase della impresa consentono di recepire, in seno al consorzio, le nuove forme di aggregazione e cooperazione tra le imprese.	80
3. Il rapporto tra l'impresa reticolare ed il gruppo di imprese: fenomeni di coordinamento nell'ambito della impresa reticolare.	89
4. Le fasi di impresa affidate al consorzio. L'impostazione tradizionale. Le ipotesi limite: l'assunzione di un intero affare. Nuove ipotesi: il consorzio di <i>management</i>	92
5. Il carattere gestorio della attività consortile. Esigenza di ricondurre l'attività consortile nell'ambito della rappresentanza commerciale, quale forma di collaborazione per le imprese consorziate. Attenuazione, nell'ambito del rapporto consortile, dei poteri direttivi del singolo consorziato nei confronti della struttura consortile rispetto al modello rappresentato dal rapporto tra imprenditore e institore.	99
6. Potenzialità applicative del consorzio nell'ambito del gruppo di imprese.	102
7. Meccanismi tipicamente consortili di aggregazione interaziendale: a) determinazione degli obblighi consortili e dei contributi periodici; b) il controllo esercitato dagli organi consortili sulla attività dei consorziati; c) il regime della responsabilità per le obbligazioni consortili e il meccanismo di imputazione della attività consortile in capo alla impresa consorziata.	107
7.1. Determinazione degli obblighi e dei contributi consortili: dal programma consortile discendono obblighi di partecipazione a carico dei consorziati; il contenuto di tali obblighi è necessariamente variabile e indeterminato. La assenza di scopo di lucro e la insussistenza di forme di autosostentamento impongono di riconoscere l'obbligo dei consorziati a partecipare al ripiano del saldo negativo di gestione a titolo di contributo periodico. . . .	108
7.2. Il controllo degli organi consortili verso i consorziati come inderogabile prerogativa dell'istituto. Il potere di controllo deriva dalla esigenza di garantire, attraverso gli organi consortili, la coerenza dell'agire dei consorziati per la realizzazione delle finalità del consorzio. Il potere di controllo si manifesta come tratto caratterizzante il consorzio nell'ambito dei contratti di cooperazione.	118
7.3. Il regime della responsabilità per le obbligazioni consortili come fondamento della funzione di coordinamento rimessa al consorzio.	123
7.3.1. La differenza tra obbligazioni meramente consortili e obbligazioni per conto del singolo consorziato. Attenuazione del regime della responsabilità patrimoniale perfetta nell'analisi del rapporto tra responsabilità dei consorziati verso il consorzio e responsabilità dei consorziati verso i terzi. Il fondo consortile opera come limite al potere di aggressione dei terzi per le obbligazioni consortili ma questi rispondono del saldo negativo di gestione nei confronti del consorzio.	126

- 7.3.2. La imputazione dei rapporti conclusi nell'interesse del consorziato. Ogni rapporto concluso dal consorzio — sia esso attinente alle spese prettamente consortili, sia esso attinente agli affari conclusi nell'interesse dei singoli consorziati — è sempre concluso *in nome* del consorzio. L'assegnazione dell'affare concluso nell'interesse del singolo consorziato è fenomeno peculiare all'istituto consortile. Non sono ammissibili le ricostruzioni volte a creare artificialmente una duplicazione di rapporti (terzo e consorzio; terzo e consorziato interessato) per giustificare la titolarità del rapporto in capo al consorzio. L'assegnazione attiene ad un potere autonomo dell'organo direttivo del consorzio e prescinde dall'accettazione del singolo consorziato. Attraverso l'assegnazione, il consorzio esercita una notevole incidenza sull'organizzazione del singolo consorziato. 129

CAPITOLO III

DIREZIONE E COORDINAMENTO COME FORMULA ORGANIZZATIVA DEL COORDINAMENTO CONSORTILE

1. La direzione e coordinamento come figura non necessariamente legata al gruppo di imprese. 138
2. L'oggetto della attività di direzione e coordinamento. 145
3. La attività di direzione e coordinamento consortile: delimitazione degli ambiti consortili nei quali può essere riscontrata una direzione unitaria quale modalità caratteristica della struttura consortile. 159
4. Individuazione delle possibili fonti dalle quali trae origine la direzione e coordinamento consortile. Consorzio e controllo contrattuale ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 3, c.c.. Esame della nozione di controllo contrattuale. 166
5. (*Segue*) Il controverso valore della dipendenza economica nell'ambito del controllo contrattuale. 171
6. (*Segue*) Alcuni aspetti rilevanti del controllo contrattuale: la potenzialità del controllo e la esigenza di misurare l'influenza nei confronti della attività esercitata dalla società. Rilevanza della nozione oggettiva della impresa e necessario ridimensionamento della contrapposta concezione soggettiva. 175
7. Controllo contrattuale e direzione e coordinamento. Rapporto tra le previsioni di cui agli artt. 2497 *sexies* e *septies* c.c.. Il controllo contrattuale coincide con la direzione e coordinamento: critica. Impostazione del problema: differenza sostanziale — Il controllo contrattuale è ipotesi distinta dalla direzione e coordinamento. Differenza funzionale: l'attività di direzione e coordinamento rappresenta l'oggetto nei contratti di cui all'art. 2497 *septies* c.c., e l'effetto nei contratti di cui all'art. 2359 comma 1, n. 3, c.c.. Critica. Esigenza di fondare la

distinzione tra le rispettive fattispecie non sui caratteri intrinseci del rapporto, quanto, piuttosto, sulle modalità di esercizio del controllo: il <i>coordinamento</i> come requisito essenziale e differenziale tra la influenza dominante e la direzione e coordinamento.	183
8. Verifica della sussistenza di una forma di controllo contrattuale nell'ambito del consorzio. I meccanismi preposti a garantire il perseguimento degli obiettivi consortili danno vita ad una influenza dominante del consorzio sui singoli consorziati, nei limiti della fase di impresa esercitata dal consorzio. La sussistenza di una sfera di autonomia della impresa consorziata rispetto alle determinazioni consortili non esclude la influenza dominante esercitata dal consorzio. Il meccanismo di imputazione delle obbligazioni consortili contratte dal consorzio nell'interesse dei singoli consorziati, <i>ex art. 2615 c.c.</i> , dà vita ad una forma di eterogestione dell'attività dei singoli consorziati.	190
9. Verifica della sussistenza dei presupposti per inquadrare l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento consortile "sulla base di un contratto con le società medesime", <i>ex art. 2497 septies c.c.</i> . Individuazione del fenomeno richiamato dall' <i>art. 2497 septies c.c.</i> : in particolare, i contratti di dominio. Analisi dell'orientamento tradizionale e delle aperture conseguenti alla introduzione dell' <i>art. 2497 septies c.c.</i> ; ammissibilità sia dei contratti di collegamento paritetico sia dei contratti di collegamento gerarchico <i>sub art. 2497 septies c.c.</i>	195
10. Indagine attorno ai caratteri del coordinamento consortile. Esame degli effetti inerenti al collegamento paritario tra le imprese partecipanti al consorzio e collegamento gerarchico del consorzio nei confronti delle imprese consorziate.	203
11. (<i>Segue</i>) Il rapporto tra organo di amministrazione e assemblea dei consorziati risponde alle caratteristiche tipiche di una struttura corporativa. Esigenza di non appiattare l'interpretazione degli istituti consortili sulla scorta della disciplina societaria. L'organo amministrativo del consorzio va considerato nella propria configurazione di "ufficio" e non quale mero delegato del consorziato a esprimere, in seno all'organo esecutivo, gli interessi egoistici del proprio delegante.	206
12. (<i>Segue</i>) Considerazioni conclusive in ordine al rapporto di collegamento tra consorzio e impresa consorziate: nei rapporti con la struttura consortile, ciascun consorziato risulta essere in rapporto di soggezione gerarchica alle direttive assunte dall'organo amministrativo, alla luce dell'interesse collettivo del gruppo dei consorziati.	213
13. L'esercizio della direzione e coordinamento a equilibri ribaltati o <i>asimmetrico</i> , nelle recenti esperienze legislative: il patto di coesione.	219
14. Gli effetti della direzione e coordinamento consortile sull'organizzazione del consorzio. Inquadramento della "direzione e coordinamento" come fatto giuridico. Determinazione del rapporto tra "direzione e coordinamento" e gli effetti prescritti dal Capo IX del codice civile secondo il metodo della interpretazione assiologica.	225
15. (<i>Segue</i>) La responsabilità dell'ente e dei suoi amministratori. Gli oneri pubblicitari.	230

16. (<i>Segue</i>) L'obbligo di motivazione delle decisioni degli amministratori. Il diritto di recesso. La disciplina dei finanziamenti.	232
<i>Indice bibliografico</i>	241